

**\Banca Dati Legale\Giurisprudenza\Commissione Tributaria provinciale\Pesaro e Urbino\1\2021\giugno\Commissione Tributaria provinciale di Pesaro e Urbino, Sezione 1, Sentenza del 04-06-2021, n. 155\37359161**

**Commissione Tributaria provinciale di Pesaro e Urbino, Sezione 1, Sentenza del 04-06-2021, n. 155**

**Integrale - Accertamento e riscossione - Accertamento - Atto di accertamento - Imposta di bollo - Imposta catastale - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Atto dichiarativo della titolarità della piena ed intera proprietà della consistenza immobiliare già appartenente alla società estinta**

*Accertamento e riscossione - Accertamento - Atto di accertamento - Imposta di bollo - Imposta catastale - Cancellazione della società dal registro delle imprese - Atto dichiarativo della titolarità della piena ed intera proprietà della consistenza immobiliare già appartenente alla società estinta*

---

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESARO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

CALMA ANTONIO Presidente

MIELE BRUNO Relatore

MENSA GIULIANO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 76/2020

depositato il 06/03/2020

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) IMP.IPOTECARIA

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) IMP.CATASTALE

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. (...) BOLLO 2017

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE PESARO-URBINO

VIA MAMELI N9 61121 PESARO

proposto dal ricorrente:

(...)

difeso da:

(...)

Il processo veniva introdotto da (...) - con ricorso ai sensi degli artt. 17 bis e 18 D.Lgs. n. 546/92, depositato presso Codesta C.T.P. il 6/3/2020 e iscritto nel R.G.R. al n. 76/2020.

La parte ricorrente si opponeva all'avviso di liquidazione n. (...), notificato in data 10/09/2019, emesso dall'Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Pesaro Urbino, per maggiore imposta di bollo, ipotecario e catastale, per l'anno d'imposta 2017.

La ricorrente (...) era unico socio della società "(...) s.n.c." in seguito ad atto di donazione di quote in data 7/11/2014. Non avendo ricostituito la pluralità dei soci, il Giudice del Registro delle Imprese di Pesaro Urbino ha emanato il decreto n. 1703/2016, depositato il 27/6/2016, con conseguente cancellazione della società dal Registro delle Imprese in data 20/7/2017.

Alla data del 7/11/2014 (donazione quota sociale e qualifica di unico socio della ricorrente) e alla data del 20/7/2017 (cancellazione della società dal Registro delle Imprese) la società "(...) s.n.c." era proprietaria di un complesso immobiliare sito nel Comune di Acqualagna (PU) alla Via (...), con identificativo catastale foglio 50 - particella (...) - sub. 2/7/5/6.

In seguito alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, la ricorrente, unica socia, ha provveduto a dichiarare (atto dichiarativo) la titolarità della piena ed intera proprietà della consistenza immobiliare già appartenente alla società estinta di cui era diventata unico socio a seguito di donazione di quote sociali. Il predetto atto è stato sottoposto a regolare registrazione presso l'Agenzia Entrate di Pesaro Urbino, con la corresponsione della imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. Con avviso di liquidazione (suindicato) l'Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Pesaro Urbino rideterminava le imposte in Euro 75,00 per imposta di bollo. Euro 8.800,00 per imposta ipotecaria e Euro 2.800,00 per imposta catastale.

La ricorrente ha proposto istanza di annullamento.

Sia l'istanza di annullamento, sia il reclamo hanno ottenuto il diniego dell'Ufficio.

L'Ufficio risulta regolarmente costituito con proprie controdeduzioni.

La controversia è stata posta in trattazione, in pubblica udienza, il giorno 28/1/2021, presso Codesta C.T.P.-Sez. 1.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le doglianze della ricorrente per difetto di motivazione dell'atto impositivo non possono trovare accoglimento.

Nell'atto di riliquidazione delle imposte e nei dinieghi al reclamo e all'istanza di annullamento, l'Ufficio ha motivato sufficientemente le proprie ragioni.

Le doglianze della ricorrente per la maggiore pretesa impositiva dell'Ufficio trovano accoglimento.

L'atto dichiarativo del 21/9/2017, oggetto del presente contenzioso, riguarda la particolare fattispecie degli effetti giuridici derivanti dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese, sui rapporti esistenti a tale data. La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese deve considerarsi produttiva dell'effetto estintivo (antecedente la riforma del 2003, si riteneva la cancellazione dal Registro delle Imprese non estintiva se tutti i rapporti attivi e passivi non fossero stati definiti). L'atto dichiarativo ha natura ricognitiva e mira a riconoscere la consistenza immobiliare di un bene che già era divenuto di proprietà dell'unico socio della società estinta.

I beni immobili non liquidati non necessiterebbero neppure dell'atto di trascrizione dovendosi fare riferimento alle risultanze storiche del Registro delle Imprese al momento della cancellazione della società, superando anche il problema della continuità della trascrizione.

La necessità di un atto ricognitivo è giustificato da una esigenza di carattere formale e destinato a rappresentare una situazione giuridica in seguito alla estinzione della società.

Già al momento della estinzione della società l'unico socio (o i soci) diventano titolari dei diritti immobiliari, non necessitando di alcun atto di assegnazione di beni.

L'atto dichiarativo contestato non assume carattere traslativo e/o di assegnazione per mancanza di una parte già estinta (la società).

Per tali motivi il ricorso è da accogliere.

Per la natura della controversia le spese sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Pesaro il giorno 28 gennaio 2021.

Depositata in Segreteria il 4 giugno 2021.